



FIGC

COMUNICATO STAMPA



Roma, 12 febbraio 2015

**CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE
III^a SEZIONE**

RIUNIONE GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 2015

1. Ricorso A.C.D. COLORNO CALCIO

avverso la sanzione dell'inibizione fino al 23.11.2019 inflitta al sig. Spinelli Massimo seguito gara San Giuseppe/Colorno del 23.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Piacenza – Com. Uff. n. 20 del 26.11.2014 – Delibera della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 25 del 23.12.2014)

INAMMISSIBILE

2. Ricorso F.C.D. SPORTING BELLINZAGO

avverso la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara inflitta al calc. D'Errico Luca seguito gara Derthona FBC 1908/Sporting Bellinzago del 25.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 28.1.2015)

PARZIALMENTE ACCOLTO e per l'effetto riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore D'Errico Luca a 4 giornate effettive di gara.

3. Ricorso A.S.D. LATIAS

avverso le sanzioni:

- ammenda €1.000,00 alla società;
- inibizione fino a tutto 8.3.2015 al sig. Legari Antonio,

inflitte seguito gara Latias/Polimnia del 4.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 48 del 8.1.2015 – Delibera della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 51 del 22.1.2015)

INAMMISSIBILE



4. Ricorso S.S.D. VIRTUSVECOMP VERONA RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calc. Scapini Matteo seguito gara Virtusvecomp Verona/Inveruno del 25.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 28.1.2015)

5. Ricorso A.S.D. FUTSAL BARLETTA

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Fedele De Maria Nelson Federico seguito gara Futsal Barletta/Futsal Bisceglie 1990 del 31.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 440 del 5.2.2015)

La CSA, sentito l'arbitro, **RESPINGE.**

6. Ricorso A.S.D. FUTSAL BARLETTA

avverso la sanzione dell'ammenda di € 500,00 inflitta alla reclamante seguito gara Futsal Barletta/Futsal Bisceglie 1990 del 31.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 440 del 5.2.2015)

PARZIALMENTE ACCOLTO e per l'effetto riduce la sanzione dell'ammenda a €300,00.

7. Ricorso A.S.D. FUTSAL BARLETTA

avverso la sanzione dell'inibizione fino al 31.3.2015 inflitta al sig. Rana Michele seguito gara Futsal Barletta/Futsal Bisceglie 1990 del 31.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 440 del 5.2.2015)

RESPINTO